



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO N. 38 del 19-05-2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Premesso che:

- con Decreto Legge n. 33 del 16.5.2020 le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.5.2020 è stato approvato l'allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, la quale prevede che dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento il commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

Dato atto che nel territorio comunale di Mira si svolgono:

- il mercato di Oriago nel giorno di martedì mattina in Piazza Mercato a Oriago
- il mercato di Mira nel giorno di giovedì mattina lungo Riviera S. Trentin
- il "mercato contadino", riservato ai produttori agricoli, nel giorno di sabato mattina in Piazza IX Martiri a Mira

Ritenuto di dover stabilire un piano operativo per lo svolgimento dei mercati sopra indicati che consenta agli stessi di svolgersi, nel rispetto delle norme sopra citate, previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

STABILISCE

per le motivazioni indicate in premessa, che:

1. le aree mercatali saranno delimitate da transenne mobili che consentiranno l'accesso, oltre che alle strutture dei commercianti/produttori agricoli, ai soli clienti in numero contingentato al fine di evitare assembramenti, garantendo comunque la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro. La distribuzione delle attività nell'area mercatale è assegnata secondo consuetudine o, se necessario, da indicazioni puntuali da parte del personale di Polizia Locale presente;
2. i flussi di entrata saranno regolati dal personale della Polizia Locale o da personale di altra organizzazione a ciò adibita; qualora il personale della Polizia Locale ravvisi affollamento all'interno dell'area mercatale potranno essere temporaneamente sospesi gli accessi dei clienti all'area stessa;
3. il personale della Polizia Locale o di altra organizzazione competente garantirà anche la sorveglianza del rispetto delle distanze sociali, l'utilizzo della mascherina, il rispetto del divieto di assembramento dentro e fuori l'area mercatale, nonché l'accesso all'area di vendita;

4. saranno garantiti più varchi d'entrata e d'uscita al fine di evitare assembramenti;
5. i venditori devono obbligatoriamente utilizzare mascherine che coprano naso e bocca e guanti o, in sostituzione devono essere igienizzate frequentemente le mani. I compratori devono a loro volta utilizzare mascherine e igienizzare le mani e in caso di acquisto di abbigliamento devono essere utilizzati guanti monouso, messi a disposizione dal commerciante;
6. in caso di vendita di beni usati, i capi di abbigliamento e le calzature devono essere igienizzate prima che siano poste in vendita;
7. saranno posizionati all'accesso dei mercati dei cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere;

Le misure indicate nel presente provvedimento saranno valide fino al 2 giugno compreso, fatta salva la cessazione anticipata per effetto dell'adozione di ulteriori norme nazionali o regionali in contrasto o, al contrario, fatta salva la sua tacita proroga in caso di proroga dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48/2020.

La polizia locale è incaricata dell'attuazione della predetta disposizione ed è autorizzata a disporre ogni modifica di ricollocazione dei posteggi che riterrà necessaria al fine del rispetto delle disposizione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

La violazione delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 19/2020 con le modalità indicate nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37/2020.

Il Sindaco
Marco Dori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

